


DIRITTO TRIBUTARIO


Nicolò Pollari

« L'ESTEROVESTIZIONE »
MAPPA CONCETTUALE RAGIONATA

Tratti dalle lezioni tenute nelle Università
2019/2020

ESTEROVESTIZIONE





In caso di dubbio

L'autorità fiscale italiana deve attivare l'assistenza amministrativa con i Paesi membri UE ai sensi:

- *Direttiva 2011/16/UE e*
- *Convenzioni bilaterali stipulate con gli Stati membri*

Per appurare

Se, concordante, i presupposti di applicazione della presunzione «relativa» di residenza in Italia sussistono, elementi di fatto, situazioni od atti idonei a dimostrare il concreto radicamento all'estero

Posizione assunta dalla giurisprudenza italiana (es Cass. 1553/2012)

Non è entrata nel merito dell'accertamento dei fatti

Nel caso in esame la presunta esterovestizione non era supportata

- Né da un contraddittorio con il contribuente (che è un passaggio fondamentale per sostenere la presunzione di esterovestizione)
- Né da una richiesta di informazioni allo stato estero

ha ritenuto che la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera UE attestante la residenza in detto Stato, costituisca, di per sé, valida prova al fine di negare l'esterovestizione

conseguenze

- In mancanza di qualsiasi elemento di prova o di documentazione idonea ad invalidare la portata applicativa della «certificazione» di residenza nello Stato estero tale «certificazione» non può essere disattesa e deve essere considerata come prova necessaria e valida a dimostrazione dell'effettiva residenza estera del soggetto